

REGIONE TOSCANA



GIUNTA REGIONALE

*Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente*

**PRQA**

**Relazione Responsabile Procedimento**

Novembre 2017

**Documento scaricabile all'indirizzo**

<http://www.regione.toscana.it/-/proposta-di-piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria>



**Oggetto: Piano Regionale per la qualità dell'aria (PRQA). Relazione responsabile del procedimento**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”, accompagna l'atto di governo del territorio, quale è il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, ricostruendo il percorso seguito nella formazione dell'atto stesso.

Tal relazione ha lo scopo di accertare che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti. In particolare, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, il responsabile assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte e contributi, formulati dai soggetti pubblici e privati interessati.

**Iter di formazione previsto dalle leggi regionali.**

In riferimento all'iter seguito, il PRQA è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Tuttavia ai sensi dell'art. 16 comma 3, il PRQA non contenendo previsioni localizzative, non si applica l'articolo 19 e l'atto di avvio del procedimento non prevede l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione e quindi i relativi adempimenti.

Il percorso di elaborazione del piano ha seguito le indicazioni contenute nel Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione (DGR 23 giugno 2011, n. 24/R) e del Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali (Dec. n. 2 del 27 giugno 2011).

Con delibera di Giunta regionale n. 1022 del 8 novembre 2016, è stato approvato il documento di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 65/2014, contenente gli obiettivi e il quadro conoscitivo di riferimento.



Con Documento preliminare N 2 del 08-11-2016 è stata trasmessa al Consiglio Regionale, l'Informativa preliminare ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale.

In riferimento alla Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), il piano è stato sottoposto alle procedure di VAS così come previsto all'art. 5, comma 2 lettera a) della suddetta legge.

### **Contenuti del documento di avvio**

Il Documento di avvio del procedimento, approvato con DGR 1022 del 2016 e redatto ai sensi dell'articolo 17 (comma 3 lettere a, b, c, d) della L.R. 65/2014 DGR 1022 del 2016, è stato così articolato:

1. Contesto di riferimento
2. Finalità del piano
  - 2.1 Effetti ambientali e territoriali attesi
3. Quadro conoscitivo di riferimento
4. Enti e organi pubblici tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo
5. Enti e organi pubblici competenti all'elaborazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati richiesti ai fini dell'approvazione del piano
6. Indicazione dei termini entro i quali gli apporti tecnico conoscitivi e gli assensi devono essere forniti

Di seguito una sintesi dei principali contenuti

#### *2.1 Effetti ambientali e territoriali attesi*



Il PRQA persegue una strategia integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente e per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti attraverso un approccio integrato con le altre politiche regionali

Il PRQA risulta coerente con gli obiettivi definiti nei piani sovraordinati (PRS 2016-2020, PIT, PAER); e si integra con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione di altri settori d'attività della Regione, con particolare riferimento alle attività estrattive, ai rifiuti e bonifiche, alla difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche, all'attività agricola e forestale, all'attività economica di distretti e poli industriali.

La L.R. 65/2014 promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell'identità collettiva regionale. Il patrimonio territoriale è costituito, tra l'altro dalla struttura ecosistemica, che comprende la risorsa naturale aria.

Gli effetti territoriali attesi consistono principalmente nella diminuzione delle pressioni nelle aree che presentano criticità e nella protezione di particolari ambiti aventi valenza strategica regionale al fine di una efficace pianificazione e gestione del territorio.

Il Piano darà indirizzi, nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma, per gli Atti di governo del territorio e i piani settoriali (in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive, del condizionamento degli edifici) volti al miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti, anche al fine di mantenere la qualità dell'aria.

Per le aree che presentano dei superamenti rispetto ai valori limite, gli indirizzi che il PRQA darà, saranno finalizzati a ridurre progressivamente il carico emissivo esistente. Le Amministrazioni precedenti, in sede di formazione o di variazione degli Atti di governo del territorio, dovranno garantire che le attività di trasformazione del territorio che comportino un aggravio del quadro emissivo esistente e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire con tale problematica attraverso uno studio. Tale studio dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne il loro effetto sulla qualità dell'aria con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi.

### *3. Quadro conoscitivo*

Il quadro conoscitivo in tema di qualità dell'aria costituisce un importante strumento per la programmazione. Su questo strumento la Regione ha investito in modo significativo attivando l'essenziale supporto dell'ARPAT e del Consorzio Lamma che attraverso un'attività di reporting consolidata, forniscono un quadro molto articolato della realtà del settore in Toscana.



Il quadro conoscitivo si fonda, come previsto dalla norma di riferimento DLgs 155/2010, su tre principali elementi:

~ la rete di monitoraggio delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria gestite da ARPAT

~ l'inventario delle sorgenti di emissione in aria ambiente IRSE

~ l'applicazione modellistica di qualità dell'aria

In aggiunta a queste adempimenti conoscitivi indicati dalla Norma, la Regione Toscana ha attivato numerosi progetti di approfondimento conoscitivo. In particolare per quanto riguarda il materiale particolato fine, che costituisce l'inquinante con il maggior impatto per la salute umana, è stato predisposto il progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) che ha permesso, tra l'altro, di identificare e quantificare il contributo delle varie sorgenti ai livelli di inquinamento di questo inquinante in molte parti del territorio regionale. A questo importante progetto si sono affiancati altri studi conosciuti tra cui vale la pena di ricordare quelli relativi all'influenza della meteorologia all'inquinamento atmosferico, alle metodiche per la quantificazione delle riduzioni di emissioni associate alle azioni previste (es. sostituzione caldaie, realizzazioni di piste ciclabili, rinnovo parco veicoli adibiti a tpl, ecc.).

Questa pletera di strumenti ha consentito di definire un quadro conoscitivo robusto più che sufficiente a permettere non solo per indirizzare correttamente la pianificazione regionale per la qualità dell'aria ma anche di poterne definire ex ante gli effetti e monitorare in itinere i risultati

### **Indicazioni Enti e organi pubblici tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo**

Il documento di avvio è stato trasmesso agli organismi pubblici e gli enti che a vario titolo possono fornire apporti conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo. In particolare alla amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni, le Unioni dei comuni, le Agenzie Regionali, ASL, i Consorzi di Bonifica, le AATO Rifiuti, l'Autorità Idrica Toscana, gli Enti Parco, le autorità marittime e portuali, l'ISPRA e il Ministero dell'ambiente, le Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana. Il Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, l'Autorità di Bacino del Fiume Arno, l'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e le regioni confinanti .



## **L'Iter seguito**

### **A) FASE PRELIMINARE**

8 novembre 2016: esame dell'Informativa preliminare (art.48 dello Statuto) da parte della Giunta Regionale e invio al Consiglio Regionale (Documento preliminare n. 2);

8 novembre 2016: avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R.65/2014 (Del. GR n. 1102);

16 novembre 2016: Invio (con nota prot. n.464317/p.050.010) del Documento Preliminare di VAS (art.23 della L.R.10/2010): trasmissione al Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) e ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) per la fase preliminare di consultazioni e Invio (con nota prot. n. 464885/P.050.010) Avvio del procedimento per la modifica del "Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)". Trasmissione ai sensi dell'art 17 della Lr 65/2014 dell'atto di avvio del procedimento;

30 dicembre 2016: scadenza per l'invio delle osservazioni da parte degli SCA;

29 dicembre 2016 Determinazione n. 7/AC/2016

23 novembre 2016: esame del Consiglio Regionale e approvazione delle risoluzioni n. 110 e 116

### **B) FASE INTERMEDIA**

26 aprile 2017 pubblicazione avviso sul BURT n° 17 parte seconda, per apertura dei termini per le consultazioni VAS (art.25 L.R.10/2010), invio della documentazione al NURV quale Autorità competente;

26 aprile – 26 giugno 2017 consultazioni VAS;

12 luglio 2017 Determinazione 4/AC/2017 parere motivato del NURV quale Autorità competente;

21 settembre 2017 esame del Comitato di Direzione;

2 ottobre 2017 tavolo di concertazione istituzionale e generale in forma congiunta.

### **C) FASE FINALE**

Entro novembre 2017 esame della Giunta Regionale sulla Proposta finale di Piano corredata del Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica, Dichiarazione di sintesi finale e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione finale.



### **Ulteriori incontri di confronto esterno**

In fase di elaborazione del piano si sono svolti una serie di incontri nelle aree critiche con i comuni, gli ordini professionali, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, secondo il seguente calendario:

- 15 marzo 2017 a LUCCA
- 22 marzo 2017 a FIRENZE
- 28 marzo 2017 a PISTOIA.

È stata inoltre predisposta una casella di posta [prqa@regione.toscana.it](mailto:prqa@regione.toscana.it) dedicata a ricevere contributi e osservazione da parte di istituzioni, associazioni e cittadini.

Il documento di piano insieme al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica è stato reso disponibile sul sito: [www.regione.toscana.it/PRQA](http://www.regione.toscana.it/PRQA).

Dal 26 aprile al 26 giugno 2017 sono state aperte le consultazioni VAS. Si sono ricevute osservazioni da 30 soggetti a cui è stato dato risposta nel documento di sintesi.

In data 5 giugno 2017, il PRQA è stato presentato presso la sede di Confindustria Toscana

Data la specificità dell'Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive", sono stati realizzati confronti diretti con i soggetti che hanno presentato osservazioni su tale documento, come da seguente calendario:

13 luglio 2017 ARPAT e Settore Autorizzazioni Regione Toscana

20 luglio 2017 CONFARTIGIANATO

28 luglio 2017 AUSL Toscana - 28 luglio 2017

31 luglio 2017 Associazione Conciatori

9 agosto AISA Impianti

Il 2 ottobre 2017 si è svolto il tavolo di concertazione generale e istituzionale in forma congiunta.

Il 12 ottobre 2017 si è svolta un incontro specifico con i soggetti che partecipano al tavolo istituzionale e generale per approfondire i contenuti dell'allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive".

Il processo di informazione e partecipazione non si conclude con l'approvazione del piano ma prevede che tutto il materiale predisposto in fase di elaborazione (rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi) venga messo a disposizione di chiunque lo



richieda anche successivamente all'approvazione del piano. Il sistema di monitoraggio del piano garantirà successivamente una costante informazione all'esterno in merito all'andamento del PRQA.

### **Osservazioni pervenute ai sensi della legge regionale 65/2014**

- 2017/0004761-A del 05/01/2017 Comune di Bagni di Lucca - Avvio del Procedimento per il "Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)". Contributo
- 2017/0004056-A del 04/01/2017 Comune di Borgo a Mozzano - Avvio del procedimento del "Piano Regionale per la qualità dell'aria (PRQA)" - trasmissione contributo
- 2016/0528993-A del 30/12/2016 Comune di Lucca - Contributo relativo al Documento di avvio del procedimento del Piano Regionale per la qualità dell'aria (PRQA)
- 2016/0515458-A del 20/12/2016 Autorità di Bacino del Fiume Serchio - Piano Regionale per la qualità dell'aria (PRQA) Documento di avvio del procedimento ai sensi art. 17 LR 65/2014 Comunicazione.
- 2016/0525738-P del 28/12/2016 Direzione regione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale Documento di avvio del procedimento del Piano regionale per la qualità dell'aria della Regione Toscana e Documento preliminare per la VAS relativo al PRQA - Contributo della Direzione Politiche Mobilità infrastrutture e trasporto pubblico locale.

**I Comuni di Borgo a Mozzano e di Bagni di Lucca** chiedono l'inserimento di comuni limitrofi all'interno dell'area di superamento Media Valle del Serchio e posizionamento di centraline ulteriori per acquisizione dati.

A tal proposito si segnala che il PRQA non è lo strumento idoneo per la revisione della rete regionale di monitoraggio.

Per quanto riguarda l'inserimento dei comuni limitrofi nell'area di superamento, si segnala di tale indicazione ne sarà tenuto debito conto nell'ambito dell'aggiornamento della classificazione e valutazione delle aree del territorio regionale, da realizzarsi con apposita delibera di Giunta, così come previsto dall'articolo 2 comma 2 della l.r. 9/2010 .

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute dagli **altri soggetti** sopraindicati, non si rilevano elementi e contributi utili ai fini dell'elaborazione del quadro conoscitivo ed in generale per la definizione del piano.





### **Esiti della concertazione**

Il 2 ottobre 2017 si è svolto il tavolo di concertazione generale e istituzionale in forma congiunta. Erano presenti rappresentanti delle seguenti organizzazioni partecipanti al Tavolo: Anci Toscana, Cna, Confservizi Cispel, Confindustria Toscana, Cgil, Cia Commissione regionale soggetti professionali, Consiglio delle autonomie locali.

Un primo tema emerso nella discussione riguarda gli studi di impatto sanitario connessi all'inquinamento atmosferico. In questo senso si evidenzia che il PRQA è un piano di carattere ambientale e che l'analisi degli studi epidemiologici che si trovano in letteratura attiene al settore sanitario. E' da evidenziare inoltre, che anche se è accertato l'impatto negativo sulla salute umana dell'inquinamento atmosferico, la sua quantificazione in termini di anticipo di mortalità non trova ancora dati concordanti, dipendendo fortemente dalle metodologie utilizzate per condurre tali valutazioni.

Un secondo tema ha riguardato la richiesta di indicare in modo esplicito un obiettivo per abbattere drasticamente il valore attuale di mobilità con mezzo privato. Anche in questo si evidenzia che competenza per definire la ripartizione modale tra le varie tipologie di spostamento attiene alla pianificazione in materia di mobilità e trasporti.

La richiesta di "ragionare" sulla sostituzione/conversione delle flotte di raccolta rifiuti nei prossimi anni è un tema interessante che potrà essere correttamente affrontato nell'ambito del PRB.

L'ipotesi di intervenire sugli impianti di riscaldamento a biomassa esistenti non risulta percorribile. Infatti come dimostrato nell'ambito del progetto europeo AIRUSE; la sperimentazione condotta per l'installazione di filtri ai camini domestici ha dato esito negativo.

La richiesta di mitigare il divieto di installazione di impianti a biomassa nelle nuove edificazioni non può essere accolta. Tale divieto infatti si riferisce alle sole aree critiche, tipicamente quelle di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri, nelle quali è presente la rete di distribuzione del gas metano. Pertanto in presenza di fonti di riscaldamento meno impattanti, quali il metano e pompe di calore, queste sono sicuramente da promuovere e da utilizzare rispetto all'impiego di riscaldamento a biomassa anche qualora l'impianto termico sia dotato delle migliori tecnologie disponibili.

La richiesta di separare tra diversi soggetti le funzioni per l'effettuazione delle misure in campo di qualità dell'aria, la validazione delle stesse e la loro pubblicazione, non è accoglibile in quanto la normativa stabilisce che tale attività debba essere effettuata dalla Regione ovvero, come nel caso della Toscana, su delega all'agenzia regionale. La separazione dei soggetti è prevista solo nel caso in cui la regione deleghi per tali attività un soggetto privato.



La richiesta di valutare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sui materiali ed in particolare sull'imponente patrimonio artistico e monumentale della regione Toscana, esula dalle competenze del PRQA, il cui fine, come indicato dalla legge regionale 9/2010, è relativo alla salvaguardia della salute umana.

La richiesta di prevedere l'utilizzo degli oneri derivanti dai controlli degli impianti di riscaldamento anche per campagne informative sulla qualità dell'aria è stata sostanzialmente accolta.

L'indicazione di una maggiore specificità nell'individuazione del traffico come sorgente principale legata alle criticità dell'obiettivo A1 può essere accolta.

L'indicazione di rivedere le cause principale dei superamenti del VL giornaliero di PM10 individuata dal quadro conoscitivo nella combustione delle biomasse giustificata dall'incompletezza dei dati IRSE, non può essere accolta. Infatti tale individuazione si basa principalmente sui risultati del progetto PATOS. I dati IRSE sono utilizzati solo per una stima nella ripartizione della percentuale attribuita alle biomasse tra le varie tipologie di impianti (stufe a legna, caminetti, stufe a pellet, ecc..).

La richiesta di approfondire la valutazione delle migliori tecniche di riutilizzo delle potature e delle ramaglie prodotte nella pulizia del sottobosco sarà tenuta in considerazione nell'ambito dell'azione A2 "Accordo con le associazioni di categoria per le buone pratiche nello smaltimento di sfalci e potature".

In considerazione delle specificità tecniche presenti nell'Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" del piano, l'analisi delle osservazioni è stata effettuata in una apposita riunione tecnica svoltasi il 18 ottobre alla presenza di: ARPAT, CNA e CONFINDUSTRIA TOSCANA.

Di seguito sono riportate in forma sintetica le osservazioni scritte pervenute su tale punto da parte di CONFARTIGIANATO, CNA, COMMISSIONE REG. SOGGETTI PROFESSIONALI e quanto emerso nell'incontro del 18 ottobre.

**Esiti dell'incontro tecnico per le osservazioni su allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive"**

La richiesta di prevedere un termine per l'adeguamento degli impianti esistenti successivo al 1° gennaio 2021 è accolta. La data per l'adeguamento ai valori limite è stabilita al 1° gennaio 2025.

In riferimento alle emissioni odorigene e all'introduzione di una valutazione delle stesse, la richiesta di togliere il riferimento dove si affida alle conferenze di servizio non può essere accolta. Infatti, tenuto conto che la maggior parte degli esposti ricevuti dagli organismi di controllo ha come comune denominatore la molestia olfattiva, si è ritenuto di inserire



all'interno del documento tale problematica con lo scopo di legittimare, qualora se ne presenti la necessità, l'operato della conferenza dei servizi.

L'indicazione di non prevedere l'obbligo di comunicazione in caso di modifica non sostanziale non può essere accolta. Infatti, premesso che questa comunicazione di fatto rappresenta una forma di tutela per le ditte in caso di controllo all'impianto da parte degli organismi preposti, da un confronto con il competente ufficio giuridico è emerso che allo stato attuale non vi è possibilità di agire diversamente da quanto previsto dal comma 8 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La richiesta di rivedere le modalità per il calcolo dell'altezza dei camini, stante le legittime preoccupazioni che l'impatto economico e ambientale potrà avere è stata parzialmente accolta. La tabella riportante i valori a cui riferirsi per l'ottimizzazione dell'altezza dei camini è stata rivista. Con i nuovi dati indicati, le piccole medie imprese non saranno soggette alla ottimizzazione dell'altezza dei camini ma solo ai requisiti minimi. Si ricorda altresì che è in sede di Conferenza dei Servizi potranno essere valutati casi particolari per successive eventuali valutazioni finalizzate a derogare ai requisiti minimi od alle altezze dei camini ottenute con la procedura indicata.

In merito alla richiesta di non prevedere autocontrolli in presenza di idoneo impianto di abbattimento, questa non può essere accolta. Si precisa che il D.P.R. 59/2013, prevede autocontrolli anche per impianti autorizzati in via generale e quindi di minor impatto rispetto a quelli autorizzati ai AUA. Si sottolinea tuttavia il documento introduce altresì il concetto sia di revisione della periodicità analitica delle emissioni che di esonero

Per quanto attiene l'inserimento dell'inquinante ammoniaca in tabella e il conseguente valore limite assegnato diverso rispetto al D. Lgs. n. 152/2006, si ribadisce che quanto stabilito nell'Allegato 2 riporta quanto stabilito da regione Toscana già nel 1994 all'interno documento tecnico approvato dal Comitato di Coordinamento.

In riferimento alla richiesta di modificare la classificazione dell'inquinante cadmio si segnala che tale sostanza è stata così classificata sia nell'allegato 1 alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 che nel documento tecnico datato 1995 redatto dalla Regione Toscana.

Le altre osservazioni relative a errori materiali sono state accolte ed il testo è stato modificato.

**Il Dirigente**  
responsabile del procedimento  
**Renata Laura Caselli**